



RATIFICA ED ESECUZIONE DEI SEGUENTI TRATTATI: A) TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DOMINICANA, FATTO A ROMA IL 13 FEBBRAIO 2019; B) TRATTATO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DOMINICANA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA RECIPROCA IN MATERIA PENALE, FATTO A ROMA IL 13 FEBBRAIO 2019

Art. 11 (Trattato di assistenza giudiziaria)

Assunzione di prove ed acquisizione di elementi materiali probatori nello stato richiesto

1. La Parte Richiesta acquisisce nel suo territorio, tra le altre prove, le testimonianze, le dichiarazioni delle vittime e delle persone sottoposte a indagini o a processi penali, le perizie, i documenti, gli oggetti e le altre prove indicate nella richiesta, secondo la propria legislazione, e le trasmette alla Parte Richiedente. 2. Su specifica domanda della Parte Richiedente, la Parte Richiesta indica la data e il luogo di esecuzione della richiesta di assistenza. 3. Ai rappresentanti delle autorità competenti della Parte Richiedente presenti all'esecuzione della richiesta e' permesso formulare domande dirette alla persona che e' sentita o esaminata, con il coordinamento del rappresentante dell'autorità competente della Parte Richiesta. 4. La Parte Richiedente soddisfa le condizioni concordate con la Parte Richiesta relative ai documenti e agli oggetti consegnati, ivi comprese quelle finalizzate alla protezione dei diritti di terzi su tali documenti e oggetti. 5. Su richiesta della Parte Richiesta, la Parte Richiedente riconsegna non appena possibile gli originali dei documenti e gli oggetti che le sono stati consegnati, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. La consegna e restituzione degli oggetti nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale e' esente da imposte. 6. La persona citata a rendere dichiarazioni ha la facoltà di rifiutarsi di rilasciarle quando la legislazione della Parte Richiesta o quella della Parte Richiedente lo consente; a tal fine, la Parte Richiedente deve fare espressa menzione di tale facoltà nella richiesta di assistenza. 7. La Parte Richiesta ammette la presenza del difensore della persona citata a rendere dichiarazioni laddove cio' sia previsto dalla legislazione di una delle Parti.

Versione in vigore dal 4 giugno 2021 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

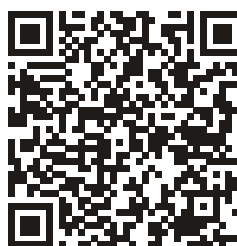
Atto	Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana, fatto a Roma il 13 febbraio 2019; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana di assistenza giudiziaria reciproca in materia penale, fatto a Roma il 13 febbraio 2019
Estremi	Legge 18 maggio 2021, n. 78
Partizione	Trattato di assistenza giudiziaria
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 giugno 2021

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-78-2021/trattato-di-assistenza-giudiziaria-art-11>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it

Roma il 13 febbraio 2019 · Art. 11 (Trattato di assistenza giudiziaria)

Roma il 13 febbraio 2019 · Art. 11 (Trattato di assistenza giudiziaria)

